

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1963

Norme interpretative e integrative della legge 2 marzo 1963, n. 262

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 marzo 1963, n. 262, nel prevedere nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, ha fissato anche le modalità per la istituzione di tali istituti, nonchè la possibilità di istituire sezioni distaccate anche in Comuni diversi da quello in cui ha sede l'istituto principale.

Tale legge, però, non ha contemplato espressamente, per quanto ciò rientrasse nei limiti delle previsioni del legislatore, la possibilità di trasformare istituti pareggiati in

istituti statali, per cui si rende necessario addivenire ad un chiarimento legislativo che riconduca la portata della legge alla sua sostanziale e originaria impostazione.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge con il quale, dando una chiara interpretazione al quarto comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, si prevede la possibilità di istituire sezioni staccate di istituti di istruzione artistica anche mediante la statizzazione di preesistenti istituti pareggiati, dettandosi, in pari tempo, anche norme per l'inquadramento nei ruoli statali del relativo personale insegnante di ruolo.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa è sostituito dai seguenti:

« Con le modalità di cui al primo comma possono essere istituite, in Comuni diversi da quello in cui ha sede l'Istituto ed anche mediante la statizzazione di corrispondenti istituti pareggiati già esistenti, sezioni staccate con uno o più corsi e, per i Conservatori di musica, ancorchè si tratti di corsi limitati al periodo inferiore.

Il personale insegnante di ruolo degli Istituti pareggiati convertiti in sezioni staccate delle corrispondenti istituzioni scolastiche statali a norma del precedente comma è assunto nei ruoli statali purchè in possesso dei seguenti requisiti:

1) sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione di ispezione nominata dal Ministero della pubblica istruzione per accertare i requisiti necessari ai fini della statizzazione dell'istituto;

2) sia provvisto del titolo di abilitazione all'insegnamento di materie letterarie e scientifiche;

3) occupi cattedra di ruolo che sia prevista dalla tabella organica per le esigenze della sezione distaccata;

4) risulti nominato alla predetta cattedra in seguito a pubblico concorso;

5) sia in possesso dei requisiti prescritti per la immissione nei ruoli statali fatta eccezione di quello della età che comunque non deve superare gli anni 70.

Gli insegnanti che all'atto della assunzione rivestano qualifica di straordinario compiono nel ruolo statale il periodo di prova iniziato; quelli che già siano ordinari conservano agli effetti dello stipendio e della carriera la anzianità acquisita in servizio di ruolo nell'istituto pareggiato ma il loro passaggio nel ruolo statale diventa definitivo dopo un anno di prova favorevole ».